Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 174 del 1° agosto 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° agosto 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a posti in alcuni ruoli dell'Amministrazione del Ministero delle finanze, riservati al personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Amministrazione finanziaria e nelle altre Amministrazioni statali

Concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo A) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . Pag. 2

Concorso per esami a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 7

Concorso per esami a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 12

Concorso per esami a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 17

Concorso per esami a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 21

Concorso per esami a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . Pag. 26

Concorso per esami a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 31

Concorso per esami a ottocentonovantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 36

Concorsi per titoli a duecentonove posti di inserviente in prova nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, degli Uffici del registro e delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali . . . » 41

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo A) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1357, contenente modalità e programma dell'esame di concorso a vice Segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, modificato dal regio decreto 15 novembre 1937, n. 2066;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni o trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e legge 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dello assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profu-

ghi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadisco dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1., del 23 febbraio 1949, a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*).

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto, anche il personale di ruolo e non di ruolo, delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, compresa la Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università, od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. - Diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal Presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal Presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. - Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal Prefetto e nell'altro dal Presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. - Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. - Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterà quest'ultima dichiarazione.

6. - Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. - Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'Ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti all'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. - Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. - Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal Presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. - I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. - I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avre appartenuto alla ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio, della ex-milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno pro-

durre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/0d.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono; comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del diploma originale di laurea.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre

Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente articolo 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data di rilascio ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex-combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 96 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima:

1) Diritto civile e commerciale.
2) Diritto costituzionale e amministrativo.
3) Diritto penale.

Parte seconda:

1) Scienza delle finanze. Sistema tributario italiano.
2) Economia politica.

Parte terza:

1) Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2) Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi, nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli art. 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro : VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1949
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 294. — LESEN

(2978)

Concorso per esami a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente norme integrative al regolamento per il personale degli Uffici finanziari;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale la disposizione a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di

preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1, del 23 febbraio 1949 a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*).

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto, anche il personale di ruolo e non di ruolo, delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università, od Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11 I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale n. 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti-legge 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero ai figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi di territorio di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del diploma originale di laurea.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre

Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 93 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:
1) Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2) Diritto commerciale.
3) Diritto penale.

Parte seconda:
1) Diritto costituzionale e amministrativo.
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:
1) Economia politica.
2) Scienza della finanza.
3) Nozioni sul sistema tributario italiano.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi, nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre le indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1949
Registro Finanze n. 11, foglio n. 76. — LESEN

(2979)

Concorso per esami a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza, al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, su riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi od orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, che istituisce la scuola media;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945 concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revi-

sione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sul l'applicabilità ai militari ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per i fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1 del 23 febbraio 1949 a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto, anche il personale di ruolo e non di ruolo, delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure di corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono *ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale* o tecnica conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede, tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da lire 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal

prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da lire 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almento un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da lire 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute o sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del precedente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di

Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 136 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e

successive modificazioni, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero, tuttavia, si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze Direzione generale per gli affari generali e il personale.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1) Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Prova orale

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di Storia d'Italia dal 1815. Elementi di Geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica.

5) Prova facoltativa di dattilografia.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 13° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1949
Registro Finanze n. 11, foglio n. 74. — LESEN

(2980)

Concorso per esami a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equiparava a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra o di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1, del 23 febbraio 1949 a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto, anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini della ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. - Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. - Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. - Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7 Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi miltari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. - I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio Stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del diploma originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte o orali si osserveranno le norme del capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze o presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienze delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successioni, alle tasse di bollo ed all'Amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;

3) principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratori di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a procuratore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre il trattamento previsto dal decreto legislativo 14 settembre 1918, n. 1331, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1949
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 204. — BENNATI

(2981)

Concorso per esami a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 48, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800 che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamnto degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180 concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1 del 23 febbraio 1949, a bandire il concorso:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del Registro (gruppo *C*) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto, anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure di corrispondente diploma, conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale, si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti,

ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. - Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del Commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, la cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i

figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentate non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del diploma originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 136 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

2) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prove orali.

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia dell'Italia dal 1915;

2) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie;

5) nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esso.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 13° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1948, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 o qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1949
Registro Finanze n. 10, foglio n. 205. — BENNATI

(2982)

Concorso per esami a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di dimissioni e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti diposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207,

sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1 del 23 febbraio 1949, a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto, anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure di corrispondente diploma, conseguito ai termini del regio decreto 5 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica e ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale, si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. - Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo di L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. - Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto

da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi *l'attitudine all'impiego al quale concorre.*

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del Commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta da bollo da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e *la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia* fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27206/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e *dello stato civile, legalizzato dal prefetto;*

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei

caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del diploma originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione per l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 136 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

1) Componimento italiano.

Parte seconda:

2) Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

3) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prove orali

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia dell'Italia dal 1915.

4) Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.

5) Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi, nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 13° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1949
Registro Finanze n. 10, foglio n. 206. — BENNATI

(2983)

Concorso per esami a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 48, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori dalla propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente norme integrative al regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme dei documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, nente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948 contenente le norme di attuazione del

decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quello relativo ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33777/12106.2.7.21/1.3.1 del 23 febbraio 1949 a bandire il concorso.

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Può inoltre partecipare al concorso suddetto anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età e da qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 2.

Per l'ammisione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione ai concorsi suddetti anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e d'istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti, e firmati dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni 90, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande dovranno risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) elenco dei documenti allegati;

h) indicazione della sede, fra quelle previste dal successivo art. 10, presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte di esami.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i *seguenti documenti*:

1 Diploma originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2 Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4 Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5 Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6 Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7 Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilaciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadi-

scio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8 Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro. o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9 - Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10 - I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11 - I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 del'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'at-

testazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno e saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del diploma originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orale si osserveranno le norme del capitolo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

principii di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed alle imposte straordinarie di guerra;

2) nozioni sulla contabilità commerciale;

3) nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La gradutatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore delle imposte dirette dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno della esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a procuratore delle imposte dirette con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1949
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 78. — LESEN

(2984)

Concorso per esami a ottocentonovantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2396, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni:

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente norme integrative al regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missione e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1946, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1150, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1706.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) entro il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri ad eccezione del diploma originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Direzioni generali del Ministero potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6 primo capoverso.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento, debbono essere elementi nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 136 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione delle finanze.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione delle finanze e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia;

4) nozioni elementari di statistica;

5) prova facoltativa di dattilografia.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentito la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311; modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione prescritta e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1949
Registro Finanze n. 11, foglio n. 77 — LESEN

(2985)

Concorsi per titoli a duecentonove posti di inserviente in prova nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, degli Uffici del registro e delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a inserviente con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a inservienti in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado di inserviente oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori dei concorsi che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengano dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1949
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 75. — LESEN

(2986)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(610792) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.